

**Atto costitutivo di associazione
(Artt. 14 e 16 C.C.)**

"Apulia Retrocomputing" 93447830725

In data odierna, alla Via Via capriati, 8 70125 Bari (Ba), sono riuniti i Sigg.ri:

- **Salvatore Lasorella** nato a Taranto (Ta) il 18.05.1966, C.F. LRSRVT66E18L049I
Residente in Via Liguria, 62 70400 Taranto (Ta).
- **Gennaro Montedoro** nato a Bari il 13.05.1970, C.F. MNTGNNR70E13A662S
Residente in Via Capriati, 8 70125 Bari (Ba).
- **Vittorio Di Marzo** nato a Bari il 26.02.1973, C.F. DMRVTR73B26A662M
Residente in Via Papa Innocenzo XII, 42 70124 Bari (Ba).

che col presente atto costituiscono l'associazione culturale denominata:

"Apulia Retrocomputing"



La associazione ha sede in Via Capriati, 8 70125 Bari (Ba).

L'associazione ha lo scopo di recuperare conoscenze e materiale inerente la "Storia dell'Informatica e dell'Elettronica", restaurare il suddetto materiale e preservare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale, condividere e divulgare le suddette conoscenze e promuovere ed organizzare l'apertura di un "Museo dell'Informatica e dell'Elettronica" avente una o più sedi e che possa essere di livello nazionale o internazionale.

La associazione è retta da uno Statuto che si allega sotto A al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio direttivo della associazione per il primo triennio, viene così costituito:

Presidente: Gennaro Montedoro
Vice presidente: Salvatore Lasorella
Segretario/Tesoriere: Vittorio Di Marzo

I sudetti accettano la carica e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro 50.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte della associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Bari, li 07/06/2014

Il Presidente
Gennaro Montedoro

Il Vicepresidente
Salvatore Lasorella

Il Segretario/Tesoriere
Vittorio Di Marzo

Gennaro Montedoro

Salvatore Lasorella

Vittorio Di Marzo

Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16,30 presso l'abitazione del socio Vito Fariello, in Locorotondo (Ba) alla Strada Comunale Tagliente senza numero civico (nei pressi del passaggio a livello ferroviario) si è riunita in seconda convocazione assemblea straordinaria per essere andata deserta in prima convocazione alle ore 13,30.

Sono presenti o rappresentati per delega i Soci Signori:

Nr.	Nominativo	
1	Lasorella Salvatore	Self
2	Di Marzo Vittorio	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO
3	Mazzarello Gianfranco	Gianfranco Mazzarello
4	Capursi Daniele G.	Daniele Capursi
5	Ferilli Stefano	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO
6	Silecchia Giuseppe	Giuseppe Silecchia
7	De Benedictis Nicola	Self
8	Caradonna Antonio	Self
9	Pezzuto Claudio	Self
10	Rutigliano Daniele	Daniele Rutigliano
11	Perniola Michele	Giuseppe Silecchia
12	Didonna Francesco P.	Francesco Didonna
13	Valente Giancarlo	Giuseppe Silecchia
14	Pomarico Silvio	Self
15	Basile Pierpaolo	Self
16	Ciurchea Decebal-Radu	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO
17	Sabetta Ennio	Ennio Sabetta
18	Gravina Michele	Self
19	Sancilio Ignazio	Self
20	Vanesio Marco	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO
21	Caldarulo Emanuele	Daniele Rutigliano
22	Attomanelli Vincenzo	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO
23	Cauli Guido	Self
24	Fariello Vito	Self
25	Cosimo A. Cortese	Self
26	Campobasso Virgilio Claudio	ASSENTE / NON RAPPRESENTATO



Assume il ruolo di Presidente il Sig. Lasorella, Presidente dell'Associazione.

Assume il ruolo di Segretario il Sig. Mazzarello, Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, essendo intervenuti o rappresentati per delega n.20 soci su un totale di n.26 ai sensi dell'art.19 dello Statuto dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione delle modifiche allo Statuto utili a proseguire l'attività con le caratteristiche di un'organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017.

2) varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo testo di Statuto sociale ritenuto corrispondente alle attuali peculiarità dell'Associazione, conforme alle normative vigenti in materia di Terzo Settore, soddisfacente l'esigenza di proseguire l'attività, senza soluzione di continuità, con la veste giuridica di Organizzazione di Volontariato così come prevista e regolamentata dal D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017.

Viene messa a disposizione di ogni socio presente una copia del nuovo Statuto e si procede quindi alla sua lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

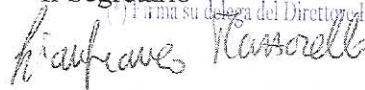
Alle ore 18 il Presidente scioglie l'assemblea.

Del che verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il 19.10.2018
al n. 9185 serie 3

ESSENTE L'INCARICATO (*)

Ugo COLANINNI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Bari (Ba) l'associazione di volontariato denominata "Apulia Retrocomputing - OdV" in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "Apulia Retrocomputing - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia dell'Informatica e dell'Elettronica;
- creazione, mantenimento e sviluppo del "Museo Pugliese dell'Informatica e dell'Elettronica".

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ricerca, raccolta, catalogazione e preservazione del materiale (software, hardware e cartaceo) che riveste un'importanza storica;
- restauro del suddetto materiale e, nei casi di oggetti deperibili (es. supporti dati e documentazione cartacea), copia e digitalizzazione del contenuto;
- condivisione e divulgazione delle conoscenze acquisite sia mediante la promozione e realizzazione di laboratori teorico-pratici sia mediante l'uso di strumenti informatici;
- promozione e realizzazione di incontri culturali ed iniziative editoriali.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci sono coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono

assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha un voto. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. Le Assemblee, sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo di esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, a mezzo e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e

preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza previste dell'art. 17, comma 3 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.